



A.s. 2026/2027

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBER-BULLISMO

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto (aggiornato dal Collegio Docenti in data 31.09.2026)

L'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, ha reso il bullismo un fenomeno in espansione, che va a colpire ed interessare in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal ceto e dalle condizioni economiche, dal livello culturale, dal genere e dalle competenze personali. Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tutti gli studi svolti in diversi ambiti a livello internazionale, hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per contrastarlo è la prevenzione, attraverso un approccio integrato di responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola. Quest'ultima, presidio di legalità, attraverso l'azione educativa e formativa rappresenta la più importante risorsa per il conseguimento degli obiettivi della lotta al bullismo e al cyberbullismo, "alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate". (da *Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*)

Questo Regolamento inoltre, risponde, alle *disposizioni legislative a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo*.

Art. 4 comma 3 Legge n. 71 del 29 maggio 2017: ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i/le docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente....., il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Sede Legale VICENZA (VI) VIA MORA N.53 CAP 36100

Mail: info@istitutisfn.it – amministrazione@istitutisfn.it PEC separvicenzasrl@pec.it

Numero REA VI - 383220 Codice fiscale 04153800240



2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

CHE COS'E' IL BULLISMO?

È un atto aggressivo condotto da un individuo o gruppi di persone ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Caratteristiche del bullismo sono:

- Intenzionalità
- Ripetizione
- Squilibrio di potere nella relazione

Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **spettatori**.

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale, l'etnia, la disabilità, verso i compagni che hanno prestazioni scolastiche migliori); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

I **testimoni**: spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, **gli spettatori passivi**, che non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza ed i **difensori** che si schierano a sostegno della vittima.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di



ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI

di tipo *fisico o verbale* (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, *bullismo psicologico*); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (*bullismo strumentale*);

- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (*bullismo sociale*), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (*bullismo manipolativo*).

CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?

Il **cyberbullismo** è una azione aggressiva intenzionale agita da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Caratteristiche del cyber bullismo:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene all'interno di un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line;

Sede Legale VICENZA (VI) VIA MORA N.53 CAP 36100

Mail: info@istitutisfn.it – amministrazione@istitutisfn.it PEC separvicenzasrl@pec.it

Numero REA VI - 383220 Codice fiscale 04153800240



- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dagli **artt. n. 581 (reato di percosse)**; **n. 582 (reato di lesione)**; **n. 586 (reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto)**; **n.595 (reato di diffamazione)**; **n. 600 ter comma 3 (pornografia minorile)**; **n. 600 quater (reato di pedopornografia)**; **n. 612 (reato di minaccia)**; **n. 612 bis (reato di atti persecutori-stalking-)**; **n. 635 (reato di danneggiamento)**; **n. 660 (reato di molestie o disturbo alle persone ed altre fattispecie del Codice Penale)**; dagli **artt. n. 331-332-333-361 del Codice di Procedura Penale**; dagli **artt. n. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile**; **dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”**; dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

Responsabilità penale:

Art. 98 c.p.: E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita." La responsabilità penale è personale e pertanto risponderà dell'illecito penale esclusivamente l'autore del reato. Dai 14 anni si è imputabili a meno che lo studente/essa non sia in grado di intendere e di volere.

Responsabilità civile (dei genitori, dei docenti e del personale Ata:

Art. 2043 c.c.: Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Sede Legale VICENZA (VI) VIA MORA N.53 CAP 36100

Mail: info@istitutisfn.it – amministrazione@istitutisfn.it PEC separvicenzasrl@pec.it

Numero REA VI - 383220 Codice fiscale 04153800240



RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede sistematicamente corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti e alle studentesse, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti/studentesse e tutto il personale;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti/studentesse;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare progetti di prevenzione;

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.



IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e delle studentesse e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno del gruppo classe e, nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL/LA DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni e le proprie alunne, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni e delle alunne.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli e delle proprie figlie;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi/delle ragazze, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio/la propria figlia, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente/della studentessa;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.



GLI ALUNNI/LE ALUNNE

- sono coinvolti/e nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire il miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti/altre studentesse;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti/e (studenti/studentesse e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente/della studentessa. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli/le figlie e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno/una compagna, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno/una compagna di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni/le compagne seminudi/e è diffusione di materiale pedopornografico). L'**alleanza fra adulti** è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.



SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata alla Coordinatrice delle attività didattiche ed educative.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, può essere collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) dei quali la Coordinatrice non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria.

L'uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto*, che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Comunicazione alla Coordinatrice delle attività didattiche ed educative (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica (Valutazione approfondita dei casi di Bullismo e Vittimizzazione); vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.



TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.
- Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi: sviluppo della fiducia in sé e nelle proprie potenzialità e punti di forza, sviluppo della abilità di una comunicazione positiva ed assertiva, saper regolare le emozioni negative come il senso di colpa, la vergogna, la paura.
- Colloquio di responsabilizzazione, colloquio riparativo ed interventi psicoeducativi con il bullo.
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione).
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe.
- Lettera di comunicazione formale all'alunno/a ed ai genitori del bullo/cyberbullo.
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo.
- Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze delle proprie azioni, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività scolastiche, complementari ed extrascolastiche, indurre il bullo/cyberbullo a svolgere azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia). Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del/della minore, se ultraquattordicenne, autore/autrice della condotta molesta (punto 5 *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo*, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il/la minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.
- Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Sede Legale VICENZA (VI) VIA MORA N.53 CAP 36100

Mail: info@istitutisfn.it – amministrazione@istitutisfn.it PEC separvicenzasrl@pec.it

Numero REA VI - 383220 Codice fiscale 04153800240

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

C O M P O R T A - M E N T I	INFRAZIONE	QUANDO PUO' S C A T - T A R E L A S A N Z I O N E ?
Rispetto degli altri: comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali. Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano l'incolumità fisica e la salute psicofisica.	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti/altra studentesse, a deriderli/le e ad escluderli/le, ricorso alla violenza fisica e psicologica, propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. Furto e danneggiamento volontario degli oggetti della vittima ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti. Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo. Se l'infrazione è ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg. Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg. Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.



QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I/le docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONI

Il presente Regolamento è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha adottato nella consapevolezza che, per fronteggiare il fenomeno, occorre mettere in atto molteplici strategie per il pieno successo della politica scolastica di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.